

COPIA



# COMUNE DI TRAMONTI

Provincia di Salerno

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 27

Del 04/03/2019

**OGGETTO:** Approvazione schema di transazione per liquidazione spese legali per Avv. M. Caccavale.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **quattro** del mese di **marzo** alle ore **11:00** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Dott. ANTONIO GIORDANO - Sindaco** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Cognome e Nome - Qualifica	Presente	Assente
Dott. ANTONIO GIORDANO	Si	
AMATRUDA DOMENICO	Si	
SAVINO VINCENZO - Assessore	Si	
FORTIGUERRA ARIANNA - Assessore	Si	
SIANI ASSUNTA - Assessore	Si	

**Totale: 5      Totale: 0**

Assiste **Dott. ssa MIRLA TRONCONE - Segretario Comunale.**

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Si da atto che alle ore 11,05, il Sindaco, dopo aver aperto la seduta e prima della discussione del presente punto all'ordine del giorno, si assenta dichiarando un possibile conflitto di interesse; Successivamente, si assenta anche il Vicesindaco Domenico Amatruda dichiarando un suo possibile conflitto d'interesse; pertanto, la presente Giunta è presieduta dall'assessore Savino, in qualità di assessore più anziano, ai sensi del regolamento di funzionamento della Giunta Comunale.

Risultano presenti:

**Assessore Savino Vincenzo**  
**Assessore Assunta Siani**  
**Assessore Arianna Fortiguerra**

#### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48 del D. L.vo 267/2000;

Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: "Approvazione schema di transazione per liquidazione spese legali per Avv. M. Caccavale.";

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;

#### DELIBERA

1) Di approvare l'unità proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione schema di transazione per liquidazione spese legali per Avv. M. Caccavale.".



COMUNE DI TRAMONTI  
PROVINCIA DI SALERNO

## Proposta di deliberazione

**Oggetto:** Approvazione schema di transazione per liquidazione spese legali per Avv. M. Caccavale.

### Il Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali

#### Premesso

- che con sentenze del Giudice di Pace di Amalfi nn. 477/14, 478/14, 479/14, 536/14, 537/14, 538/14, 540/14 e 541/14, sono state accolte rispettivamente le domande dei signori Giordano Alfonso (477/14), Pisacane Pietro (478/14), Savino Antonio (479/14), Giordano Alfonso (536/14), Amato Vittorio (537/14), Adamo Erasmo (538/14), Farina Andrea (540/14), Amatruda Fortunato (541/14), riconoscendo a tutti il diritto ad ottenere il rimborso della parcella per la difesa legale svolta nel processo penale concluso con sentenza n. 75/2006 della Corte di Appello di Salerno;
- che, altresì, le richiamate sentenze, hanno condannato il Comune di Tramonti al pagamento delle spese legali determinate per ciascuna sentenza in complessivi €. 1000,00 di cui €. 150,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 5%, CNAP ed IVA come per legge;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 94/2018 l'amministrazione comunale ha approvato uno schema di transazione con il quale le parti, superando definitivamente la lite, hanno rinunciato ad ogni e qualsiasi azione giudiziaria per un importo corrispondente al 50% della sorta capitale stabilita nelle sentenze di I grado;
  - che detta transazione è stata regolarmente sottoscritta dalle suddette parti;
  - che con la medesima deliberazione si stabiliva, altresì, di procedere alla liquidazione delle somme stabilite nelle sentenze di primo grado, a favore dell'avv. Maddalena Caccavale, legale delle parti, per una somma complessiva di euro 11.122,40, oltre euro 2.405,04, per spese successive richieste dal legale stesso, previa acquisizione della relativa documentazione giustificatrice e previo riconoscimento del debito in Consiglio Comunale;
  - che con nota prot. n. 11331 del 14.11.2018, al fine di procedere all'istruttoria della pratica, così come indicato con la deliberazione di Giunta Comunale su riportata, la scrivente chiedeva all'avv. Maddalena Caccavale di quantificare le spese successive allegando una dettagliata documentazione;
  - successivamente l'avv. M. Caccavale con note prot. n. 12226 del 10.12.2018 e n. 11725 del 26.11.2018 quantificava le spese successive;
  - che a seguito di trattative intercorse tese ad evitare l'instaurarsi di un contenzioso, con nota prot. n. 1565 del 04.02.2019, la scrivente chiedeva all'avv. M. Caccavale di rinunciare ad ogni pretesa di liquidazione delle spese successive e di dichiararsi disponibile ad accettare solo i compensi liquidati in sentenza pari ad €. 11.122,40;
  - Che con nota prot. n. 1845 del 12.02.2019 l'avv. Maddalena Caccavale confermava l'accettazione dell'importo di €. 11.122,40 onnicomprensive;

**Considerata** la necessità, nell'interesse dell'Ente, di formalizzare la rinuncia a qualunque pretesa da parte dell'avv. Maddalena Caccavale;

**Dato atto** che è stato predisposto uno schema di atto transattivo che si allega alla presente;

**Rilevato** che è orientamento ormai consolidato delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti l'applicabilità anche alle pubbliche amministrazioni della possibilità di procedere ad accordi transattivi, con

gli stessi limiti che il codice civile (articoli da 1965 a 1976) dispone per i privati;

- che l'accordo transattivo secondo la giurisprudenza contabile:  
non deve attenersi a una mera situazione economica, bensì riguardare una lite giudiziale (già instaurata o probabile);
- deve inerire a diritti patrimoniali disponibili (in tal senso non è possibile transare crediti tributari, stante la loro indisponibilità);
- deve essere contraddistinta da reciproche concessioni;
- che come precisato nel parere reso dalla sezione umbra della Corte dei Conti con la deliberazione n. 123 depositato in segreteria in data 24 settembre 2015, la scelta di proseguire un giudizio, ovvero di giungere a una transazione, spetta all'Ente nell'ambito della ordinaria attività amministrativa, dovendo solamente garantirsi la rispondenza a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento;

-che il suddetto parere n. 123/2015 richiama il punto n. 104 del principio contabile n. 2 “Gestione nel sistema del bilancio” approvato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali in data 18/11/2008: gli accordi transattivi non sono compresi nell’elenco tassativo delle fattispecie di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

-che l’Osservatorio, nel punto n. 104 citato, precisa che le transazioni presuppongono la decisione dell’Ente locale di pervenire a un accordo; dunque, l’Ente stesso può definire tanto il sorgere dell’obbligazione, quanto i tempi dell’accordo. Potendo dunque definire il sorgere del debito e il momento del pagamento, l’Ente locale può seguire le normali procedure recate dall’art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 per l’assunzione del relativo impegno di spesa, da imputarsi all’esercizio finanziario nel quale la spesa diviene esigibile, rispettando in tal modo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata;

-che come indicato anche dal parere n. 4/2014 della sezione ligure della Corte dei conti, la competenza alla definizione degli accordi transattivi, anche in considerazione dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, spetta al dirigente; la competenza passerebbe alla Giunta comunale, ovvero al Consiglio comunale, quando la transazione inerisce a situazioni che implicano valutazioni non comprese nell’attività gestionale;

-che la competenza alla transazione è ricondotta al Consiglio comunale quando l’accordo transattivo prevede la rateazione del debito transatto “mediante imputazione delle singole rate annuali in successivi bilanci di previsione”, atteso che, a norma dell’art. 42 del TUEL, è attribuita all’organo consiliare la competenza per le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi (escluse le spese relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo)

#### **Considerato:**

-che, non ricorrendo l’ipotesi di rateizzare l’importo riconosciuto nell’accordo transattivo su più bilanci e inerendo la fattispecie transattiva a situazioni che implicano valutazioni non comprese nella mera attività gestionale, la competenza è da ritenersi della Giunta Comunale;

-che l’art. 239, comma 1, lettera b), numero 6), del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotta dall’art. 3, comma 1, lettera o), del decreto-legge n. 174/2012, comprende tra le materie per le quali deve essere chiesto il parere dell’organo di revisione le “proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni”;

- che , a norma dell’art. 239, comma 1, lettera a), del TUEL, l’Organo di revisione svolge attività di collaborazione nei confronti del Consiglio comunale;

- che, pertanto, anche come indicato dal parere n. 345/2013 della sezione piemontese della Corte dei conti, per verificare l’obbligo dell’espressione del parere da parte dell’Organo di revisione per gli accordi transattivi, è necessario prima di tutto analizzare se l’organo consiliare sia competente alla definizione dell’accordo stesso, in quanto, solamente in quel caso, l’Organo di revisione avrebbe l’obbligo di esprimere il parere sulla proposta di deliberazione;

-che, per quanto sopra esposto, considerato che l’approvazione della transazione in argomento è di competenza della Giunta Comunale e che per il pagamento della relativa somma, già inserita nel corrente bilancio di previsione non ricorre, pertanto, il parere da parte dell’organo di revisione;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno autorizzare il responsabile del settore Affari Generali dott.ssa Mirla Troncone, alla sottoscrizione dell’atto transattivo definito nell’interesse del Comune;

#### **PROPONE**

1. **di procedere**, per le motivazioni di cui alle premesse e che qui si intendono integralmente riportate, alla sottoscrizione di una transazione necessaria al fine di evitare l’istaurarsi di un eventuale contenzioso,
2. **di approvare** lo schema di transazione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
3. **di autorizzare** il Responsabile del settore Affari Generali, dott.ssa Mirla Troncone, alla sottoscrizione dell’atto transattivo definitivo nell’interesse del Comune;

4. **di autorizzare** il Responsabile f.f. del Settore Affari Generali, ad avvenuta sottoscrizione della transazione, al pagamento in favore dell'Avv. Maddalena Caccavale della somma di €. 1.390,00, per ogni singola posizione, per un importo complessivo di euro 11.122,40, senza null'altro a pretendere, con imputazione della stessa come appresso:

<i>CAPITOLO</i>	<i>MISSIONE</i>	<i>PROGRAMMA</i>	<i>TITOLO</i>
<b>1000/2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/00.

**Il Segretario Comunale**  
Responsabile ff del settore Affari  
generali  
**Dott. ssa Mirla Troncon**

**ATTO DI TRANSAZIONE**

Tra

Il **COMUNE DI TRAMONTI**, .....in persona del Responsabile settore affari generali, nato a .... , il....., C.F....., per la carica domiciliato presso la residenza municipale di Tramonti, via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ il quale interviene nel presente atto esclusivamente in tale qualità

e

1. L'avv. Maddalena Caccavale nata a .... , il....., C.F.....,

**premessso****Premesso****- Premesso**

- che con sentenze del Giudice di Pace di Amalfi nn. 477/14, 478/14, 479/14, 536/14, 537/14, 538/14, 540/14 e 541/14, sono state accolte rispettivamente le domande dei signori Giordano Alfonso (477/14), Pisacane Pietro (478/14), Savino Antonio (479/14), Giordano Alfonso (536/14), Amato Vittorio (537/14), Adamo Erasmo (538/14), Farina Andrea (540/14), Amatruda Fortunato (541/14), riconoscendo a tutti il diritto ad ottenere il rimborso della parcella per la difesa legale svolta nel processo penale concluso con sentenza n. 75/2006 della Corte di Appello di Salerno;
- che, altresì, le richiamate sentenze, hanno condannato il Comune di Tramonti al pagamento delle spese legali determinate per ciascuna sentenza in complessivi €. 1000,00 di cui €. 150,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 5%, CNAP ed IVA come per legge;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 94/2018 l'amministrazione comunale ha approvato uno schema di transazione con il quale le parti, superando definitivamente la lite, hanno rinunciato ad ogni e qualsiasi azione giudiziaria per un importo corrispondente al 50% della sorta capitale stabilita nelle sentenze di I grado;
  - che detta transazione è stata regolarmente sottoscritta dalle suddette parti;
  - che con la medesima deliberazione si stabiliva, altresì, di procedere alla liquidazione delle somme stabilite nelle sentenze di primo grado, a favore dell'avv. Maddalena Caccavale, legale delle parti, per una somma complessiva di euro 11.122,40, oltre euro 2.405,04, per spese successive richieste dal legale stesso, previa acquisizione della relativa documentazione giustificatrice e previo riconoscimento del debito in Consiglio Comunale;
  - che con nota prot. n. 11331 del 14.11.2018, al fine di procedere all'istruttoria della pratica, così come indicato con la deliberazione di Giunta Comunale su riportata, la scrivente chiedeva all'avv. Maddalena Caccavale di quantificare le spese successive allegando una dettagliata documentazione;
  - successivamente l'avv. M. Caccavale con note prot. n. 12226 del 10.12.2018 e n. 11725 del 26.11.2018 quantificava le spese successive;
  - che a seguito di trattative intercorse tese ad evitare l'instaurarsi di un contenzioso, con nota prot. n. 1565 del 04.02.2019, la scrivente chiedeva all'avv. M. Caccavale di rinunciare ad ogni pretesa di liquidazione delle spese successive e di dichiararsi disponibile ad accettare solo i compensi liquidati in sentenza pari ad €. 11.122,40;
  - Che con nota prot. n. 1845 del 12.02.2019 l'avv. Maddalena Caccavale confermava l'accettazione dell'importo di €. 11.122,40 onnicomprensive;
  - che con deliberazione n. del \_\_\_\_\_ si autorizzava la stipula della transazione, approvandone nel contempo lo schema;

Tanto premesso le parti, come innanzi rappresentate,

**CONVENGONO E STIPULANO**

**ART.1** la premessa del presente atto è vera ed è parte integrante dello stesso.

**ART.2** l'Avv. Maddalena Caccavale, come sopra generalizzata, dichiara di accettare dal Comune di Tramonti a transazione, saldo e definitiva tacitazione di ogni pretesa, la somma a titolo di corresponsione di spese legali, stabilite in ciascuna sentenza in complessivi €. 1000,00 di cui €. 150,00 per esborsi, oltre rimborso

forfettario del 5%, CNAP ed IVA come per legge, per un totale complessivo 11.122,40;

**ART.3** Il Comune di Tramonti corrisponderà la suddetta somma a transazione di tutte le vicende di cui in premessa.

**ART.4.** per effetto del presente accordo tutte le controversie di cui in premessa devono ritenersi transatte.

**ART.6** il Comune di Tramonti provvederà al versamento della predetta somma complessiva di €. 11.122,40 entro e non 30 della sottoscrizione della transazione;

**ART.7** con il puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni di cui al presente accordo, nessuna esclusa, e per effetto del regolare incasso del pagamento di cui all'art.6) che precede le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere nei confronti del comune di Tramonti.



**ART.8** Qualsiasi inadempimento avente ad oggetto il presente accordo è causa risolutiva della transazione, ex art.1456 c.c..

**ART.9** Il presente accordo viene sottoscritto anche dall'avv. Maddalena Caccavale, per autentica e per rinuncia alla solidarietà professionale ex art.13, comma 8, nuova L.P.

Le Parti  
Il Comune

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:**

Dott.ssa Mirla Troncone, Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI, in ordine alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa esprime parere Favorevole.

Data 14/02/2019

**Il Responsabile del  
SETTORE SEGRETERIA AFFARI  
GENERALI**  
f.to Dott.ssa Mirla Troncone

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:**

Dott. Dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Contabilità e Finanza, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime parere Favorevole, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Data 14/02/2019

**Il Responsabile del  
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZA**  
f.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:

*Il Presidente f.f.*  
f.to Vincenzo Savino

*Il Segretario Comunale*  
f.to dr.ssa Troncone Mirla

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

Visto l'art. 38, co. 3, dello statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio *on line* di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco n. 3058, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).

*Dalla residenza comunale, li 14.03.2019*

*Il Segretario Comunale*  
f.to dr.ssa Troncone Mirla

---

E' copia conforme all'originale.

Tramonti, li 14.03.2019

*Il Segretario Comunale*  
Dott.ssa Mirla Troncone

.....

---

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
- ai sensi dell'art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

*Dalla residenza comunale, li .....*

*Il Segretario Comunale*  
f.to dr.ssa Troncone Mirla